



### **Marco Canonico**

(associato di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza)

## **La deontologia dell'avvocato matrimonialista \***

**SOMMARIO:** 1. Le peculiarità del diritto di famiglia e le connesse esigenze deontologiche - 2. Le indicazioni contenute nel nuovo Codice deontologico forense - 3. Le norme deontologiche nell'ordinamento canonico.

### **1 – Le peculiarità del diritto di famiglia e le connesse esigenze deontologiche**

Il diritto di famiglia costituisce un settore particolare, che porta l'avvocato ad occuparsi di situazioni delicate nelle quali vengono coinvolti, in misura maggiore rispetto ad altre fattispecie, gli equilibri e le situazioni personali dei soggetti interessati, costretti a vivere situazioni di profonda sofferenza e disagio.

In molti casi inoltre le vicende vedono il coinvolgimento di minori, la cui tutela ed il cui interesse assumono peraltro importanza prioritaria ed esigono l'adozione di particolari cautele.

Le controversie in materia familiare e minorile assumono dunque una rilevanza pubblica, e per tale ragione in tale ambito l'avvocato assume un ruolo particolarmente delicato, non limitato alla sola tutela degli interessi del proprio assistito, dovendo piuttosto ispirare il proprio comportamento ad un superiore criterio di responsabilità etica e sociale. È stato al riguardo osservato che, se in generale

“la deontologia professionale dell'avvocato deve avere come principale riferimento i principi di responsabilità etica e sociale ... ciò è particolarmente vero nell'ambito dei procedimenti di famiglia e minorili, dove si accentuano i profili di discrezionalità e di responsabilità dell'avvocato ...”<sup>1</sup>.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> **M. PINI**, *La deontologia dell'avvocato nella gestione del conflitto familiare e nei procedimenti minorili. Proposte di integrazione del codice deontologico forense*, in *AIAF Rivista*, 2010, n. 1, p. 17.



Si ritiene pertanto che, soprattutto nel diritto di famiglia, non è sufficiente che l'avvocato rispetti sul piano formale le regole e procedure relative alla prestazione professionale, in quanto è necessario anche "valutare le conseguenze" del proprio operato, nel senso che occorre "chiedersi cosa accada se agiamo in un determinato modo ovvero se non compiamo determinate azioni e nei confronti di chi si producano tali conseguenze"<sup>2</sup>. In simile prospettiva, si può affermare che in materia familiare e minorile l'avvocato non svolge esclusivamente l'incarico di difendere i diritti e gli interessi del proprio assistito, ma assolve per certi versi ad una funzione sociale, dovendo comunque tenere conto, al di là delle istanze e dei desideri del cliente, delle possibili conseguenze delle proprie iniziative e del proprio comportamento professionale per la vita degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, soprattutto se si tratta di minori<sup>3</sup>. Risulta del resto evidente che nella materia considerata l'atteggiamento professionale dell'avvocato non possa essere lo stesso di quello tenuto nelle controversie di tipo ordinario: in una causa per risarcimento o in una lite fra condomini il legale è tenuto a perseguire esclusivamente l'interesse del proprio assistito, cercando di ottenere il migliore risultato possibile a prescindere dalle conseguenze che ne possano derivare per le controparti; al contrario, in ambito familiare un approccio pur formalmente corretto e legittimo, che tenga conto esclusivamente delle aspettative della parte rappresentata, rischia di condurre a scelte operative che potrebbero in realtà rivelarsi controproducenti per i soggetti direttamente interessati e talora per il cliente stesso. Si pensi, ad esempio, al legale che assiste il coniuge economicamente debole in un procedimento di separazione personale dei coniugi. Secondo i normali criteri si dovrebbe ritenere che l'obiettivo da perseguire sia ottenere il massimo importo possibile a titolo di assegno mensile di mantenimento, tuttavia una somma esagerata potrebbe rivelarsi nel tempo pregiudizievole, laddove il coniuge onerato, ove non fosse più in grado di sostenere l'impegno economico, potrebbe non solo

---

<sup>2</sup> **A. MARIANI MARINI**, *Deontologia e responsabilità sociale: l'avvocato del minore*, in *Quaderni AIAF*, 2004, n. 1, p. 346.

<sup>3</sup> **R. DANOVI**, *La deontologia e i processi della famiglia*, in *La previdenza forense*, 2009, n. 3, pp. 218-219, precisa al riguardo che "occorre dunque, nell'ambito della famiglia, una grande attenzione; occorre approfondire i principi e rispettarli, e farli rispettare, valutando con serenità il complesso delle circostanze e mantenendo sempre l'equilibrio dovuto anche alla controparte e ai terzi, in ossequio alle regole esistenti, senza dimenticare il principio della doppia fedeltà (fedeltà verso il cliente, ma anche fedeltà verso l'ordinamento), che è uno dei fondamenti della nostra attività e lo è ancor più per chi opera per mitigare i conflitti tra le parti".



interrompere il versamento di quanto dovuto ma addirittura soffrire conseguenze negative per la propria attività ed i propri guadagni<sup>4</sup>, situazioni che finirebbero in definitiva per rivelarsi dannose anche per i beneficiari dell'assegno, coniuge ed eventualmente figli. Si rivela pertanto indispensabile che l'avvocato in materia familiare e minorile ispiri il proprio comportamento a principi rigorosi, a tutela non solo dei diritti del proprio cliente ma delle esigenze della famiglia e delle singole persone coinvolte nella vicenda concreta, con particolare riguardo ai figli minori.

L'esigenza appena rappresentata impone dunque una maggiore severità sotto il profilo deontologico nei confronti degli avvocati che si occupano di famiglia e minori, per assicurare che l'esercizio della professione forense in tali ambiti avvenga nel rispetto delle esigenze sopra rappresentate.

Il precedente Codice deontologico, risalente al 1997 e più volte modificato<sup>5</sup>, conteneva ben poche disposizioni relative alla materia in questione, suscitando l'auspicio della dottrina per un'integrazione al riguardo<sup>6</sup>, che almeno in parte risulta avvenuta nell'attuale testo normativo.

---

<sup>4</sup> È pur vero che le condizioni della separazione personale dei coniugi e del divorzio sono soggette alla clausola *rebus sic stantibus* e come tali risultano modificabili al mutare delle situazioni dei soggetti interessati, ma la modifica va chiesta attraverso un procedimento che, per quanto di volontaria giurisdizione, richiede comunque un certo lasso di tempo, durante il quale continuano a valere le statuizioni precedenti, il rispetto delle quali può risultare impossibile o comunque comportare pregiudizio, privando ad esempio l'imprenditore della liquidità necessaria per soddisfare le proprie obbligazioni di pagamento, con il rischio di serie conseguenze per la prosecuzione stessa dell'attività.

<sup>5</sup> Il Codice deontologico forense vigente, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 aprile 1997, era stato modificato in data 16 ottobre 1999, 26 ottobre 2002, 27 gennaio 2006, 18 gennaio 2007, 12 giugno 2008, 15 luglio 2011 e 16 dicembre 2011.

<sup>6</sup> **R. DANOVI**, *La deontologia e i processi della famiglia*, cit., p. 215, a proposito del testo normativo precedente notava che "è stato più volte rilevato che il Codice deontologico forense contiene pochi riferimenti specifici al diritto di famiglia. Anzi, vi è solo l'art. 51.I, il quale disciplina l'assunzione di incarichi contro ex clienti ... e vi è poi l'art. 52.I n. 12, sulle investigazioni difensive ... E ancorché l'art. 60 del codice deontologico (*norma di chiusura*) consenta sostanzialmente di assicurare la completezza del codice, è stato ripetutamente detto che il diritto di famiglia non è adeguatamente compreso nella codificazione, soprattutto trattando temi estremamente delicati e difficili, che riguardano l'essere delle persone (i coniugi, i famigliari, i minori) e non l'avere, cioè i contenuti economici dei rapporti tra le parti. Una maggiore specificazione delle regole deontologiche dovrebbe quindi essere attuata, con attenzione particolare ai conflitti personali e alla tutela dei minori, per individuare le regole di condotta da tenere o da proibire nelle indicate circostanze".



Il nuovo Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014 ed entrato in vigore il 15 dicembre 2014<sup>7</sup>, è stato adottato in attuazione della nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense introdotta dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247, nella quale si afferma che "l'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti" (art. 2.2) e che "la professione forense deve essere esercitata ... tenendo conto del rilievo sociale della difesa ..." (art. 3.2), stabilendosi inoltre che

"l'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche" (art. 2.4) e che "... il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare ..." (art. 3.3).

Sulla base di tali presupposti, il Codice riconosce in linea generale che "le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale" (art. 1.3). Impone quindi all'avvocato un dovere di lealtà e correttezza (art. 9.1), sottolineando che l'attività professionale deve essere svolta "nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa" (art. 10).

Va precisato che non è stata accolta la proposta, da più parti avanzata, di emanare un Codice deontologico specifico per l'avvocato che si occupi di famiglia e minori, essendo stata al contrario preferita la soluzione di inserire all'interno di un unico testo alcune disposizioni riguardanti tale specifico settore.

Del resto, come sopra accennato, il Codice precedente presentava vistose lacune in materia, soprattutto in tema di ascolto del minore, aspetto riguardo al quale si rendevano indispensabili apposite previsioni deontologiche alla luce degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale per la tutela dei diritti dei minori e la necessità di una partecipazione attiva del minore all'interno del processo<sup>8</sup>, senza contare le prescrizioni legislative interne sull'obbligo di ascolto del minore

---

<sup>7</sup> L'art. 73 prevede l'entrata in vigore del nuovo Codice decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.

<sup>8</sup> Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sull'esercizio dei diritti del fanciullo, ratificata con L. 27 maggio 1991 n. 176; Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 per i diritti del minore, ratificata con L. 20 marzo 2003 n. 77.



ultradodicenne nei procedimenti civili che lo riguardano<sup>9</sup> e le norme che prevedono particolari modalità per l'assunzione della testimonianza del minore in sede penale (art. 498 c.p.p.).

D'altra parte, in ossequio alle prescrizioni contenute nelle ricordate Convenzioni di New York e di Strasburgo in merito alla necessaria partecipazione del minore al processo che direttamente lo riguarda, anche la giurisprudenza aveva rilevato la sussistenza dell'obbligo di ascolto del minore, se ultradodicenne o comunque dotato di adeguata capacità di consapevole discernimento, nei procedimenti concernenti il suo affidamento<sup>10</sup>.

A ciò si aggiungeva la particolare delicatezza della materia, in ragione del fatto che i minori costituiscono la parte più debole all'interno della famiglia, motivo per cui si sentiva l'esigenza in tale ambito di una specifica tutela anche sotto il profilo deontologico. È stato al riguardo opportunamente sottolineato che

“la tutela dei soggetti minori da parte dell'Avvocato ... ed i comportamenti che questi deve tenere nei rapporti con gli organi di informazione e nelle comunicazioni a terzi ... costituiscono emblematici esempi del ruolo dell'Avvocato, a garanzia della tutela dell'affidamento della collettività, nel segno della funzione sociale della difesa, per l'effettiva attuazione dei diritti a rilevanza costituzionale, richiamato dalle norme di apertura della Legge Professionale (artt. 1, 2, 3, Legge n. 247/2012)”<sup>11</sup>.

A fronte di tali esigenze, il precedente Codice deontologico forense era privo di norme specifiche sul comportamento dell'avvocato nell'ascolto del minore, aspetto che poteva dunque trovare tutela solo attraverso l'applicazione dei principi generali facenti riferimento al dovere di lealtà e correttezza (art. 6), di fedeltà (art. 7), di diligenza (art. 8), di segretezza e riservatezza (art. 9), di indipendenza (art. 10), di fiducia (art. 35), ovvero all'autonomia del rapporto professionale (art. 36) o al conflitto di interessi (art. 37). Ma il ricorso ai principi generali, oltre che potenzialmente foriero di applicazioni differenziate da parte degli Ordini territoriali, risultava ormai in contrasto anche con le previsioni contenute nella nuova legge professionale forense (L. n. 247 del 2012) che, innovando

<sup>9</sup> Art. 336-bis c.c.; art. 4, comma 8, L. 1° dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 98, comma 1, lett. a, D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154.

<sup>10</sup> Cass. S.U. 21 ottobre 2009 n. 22238.

<sup>11</sup> A. SUCCI, *L'ascolto del minore e i rapporti dell'avvocato con gli organi d'informazione*, in *Rass. forense*, 2014, n. 1, p. 41.



rispetto al passato, prescrive la tipizzazione delle condotte aventi rilevanza disciplinare (art. 3.3.). Anche sotto tale aspetto si imponeva pertanto l'introduzione, all'interno della normativa deontologica, di specifiche disposizioni relative al comportamento dell'avvocato nelle fattispecie che contemplano l'ascolto del minore<sup>12</sup>.

## 2 – Le indicazioni contenute nel nuovo Codice deontologico forense

Il nuovo Codice deontologico forense, facendosi carico delle ricordate esigenze e colmando almeno in parte le lacune precedenti, contiene alcune disposizioni che riguardano in maniera specifica il comportamento dell'avvocato in materia familiare e minorile.

In primo luogo sotto tale profilo va preso in considerazione l'art. 68, che disciplina l'assunzione di incarichi contro una parte già assistita e dispone al quarto comma che "l'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi". La disposizione specifica, con riferimento ai procedimenti relativi alla materia familiare quali la separazione personale dei coniugi o il divorzio, le norme generali contenute nei commi precedenti del medesimo articolo, nei quali si vieta all'avvocato l'assunzione di incarichi professionali contro una parte assistita in precedenza se non sia trascorso "almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale" (primo comma) e comunque "quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza" (secondo comma), risultando peraltro sempre preclusa al legale la possibilità di "utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito" (terzo comma)<sup>13</sup>. Ma se il divieto di assumere incarichi contro

---

<sup>12</sup> A. SUCCI, *L'ascolto del minore*, cit., p. 42, osserva che la lacuna del precedente Codice "nell'ambito del rapporto tra Avvocato e minore era stata più volte ribadita dalle associazioni specialistiche ed evidenziata in una innumerevole serie di documenti inviati alla Commissione Deontologica del CNF, anche in considerazione della circostanza che i minori non sono coinvolti nel rapporto professionale cliente-avvocato, cui tradizionalmente è rivolta la norma deontologica".

<sup>13</sup> R. DANOVI, *Commentario del Codice deontologico forense*, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2004, pp. 741-743, sub art. 51, già nel vigore del precedente testo normativo, originariamente non contenente il riferimento specifico ai precedenti incarichi congiunti conferiti da coniugi, osservava che "le ragioni per le quali si ritiene generalmente sconsigliabile l'assunzione di incarichi contro la parte in precedenza assistita sono evidenti: un rapporto di fiducia può inevitabilmente cessare ma non può





una parte già assistita incontra in generale il limite temporale dei due anni, trascorsi i quali il professionista riacquista in linea di massima la libertà di assumere la difesa contro precedenti clienti,

“molto più severo è l’atteggiamento del CNF laddove disciplina il caso di assistenza di coniugi o di conviventi: il comma 4 ... prendendo atto della rilevanza sociale di tale tipo di rapporto, pone un divieto assoluto, sotto forma di obbligo assoluto di astensione, per l’avvocato che abbia assistito congiuntamente gli uni o gli altri, di assistere un coniuge o un convivente della coppia in controversie successive tra i medesimi”<sup>14</sup>,

senza dunque che il decorso del tempo abbia in questo caso alcuna rilevanza per permettere al legale di recuperare, come avviene di regola, la libertà di assunzione dell’incarico.

Il divieto di assistere un singolo coniuge ove in precedenza si sia fornita assistenza congiunta ad entrambi era in realtà già contenuto nel Codice deontologico precedente (art. 51.I), ma l’attuale disposizione contiene un’importante novità contemplando espressamente come possibili assistiti e beneficiari della tutela, oltre ai coniugi, anche i conviventi. In tal modo le vicende e le questioni derivanti da un rapporto di convivenza risultano parificate, ai fini deontologici, alle analoghe situazioni che scaturiscono da un legame familiare fondato sul matrimonio, e l’estensione appare opportuna visto che si tratta di proteggere situazioni che, a prescindere dal titolo giuridico sottostante, presentano le stesse esigenze per quanto riguarda il comportamento che si richiede dall’avvocato. Per la violazione del precetto in questione è

---

immediatamente ribaltarsi fino al punto di consentire la lite contro il cliente, con possibilità di utilizzare notizie riservate e altre situazioni di conflitto. È quindi da evitare, in via generale, l’assunzione di incarichi contro ex-clienti, perché il rapporto di fiducia esistito (con ogni conseguente elemento di riservatezza) mal si concilia con l’iniziativa giudiziaria. Si potrebbe quasi dire che il dovere di fedeltà ... esprime una sorta di ultrattività dopo la cessazione del mandato, così come il dovere di segretezza e riservatezza necessariamente permane anche nei confronti degli ex-clienti ... In effetti, costituisce infrazione ai doveri imposti dalla correttezza professionale la prestazione dell’opera in controversie nelle quali l’avvocato ha attinto (o anche soltanto può avere attinto) elementi di fatto o di diritto dalle comunicazioni avute con la parte poi divenuta sua avversaria ... Si noti che, in ogni caso, il comportamento prescritto è indipendente dal fatto che possa derivare un pregiudizio concreto alla parte ...”.

<sup>14</sup> A. D’ADDESIO, G. MANFERTO, *Il nuovo codice deontologico degli avvocati*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 86, i quali giustificano la deroga alla norma generale sottolineando che “la norma intende prestare la massima garanzia di tutela agli interessi riferiti alla materia del diritto di famiglia”.



prevista la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale da due a sei mesi (art. 68.6).

L'art. 68 prevede inoltre che "l'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa" (quinto comma). La regola estende i principi enunciati in precedenza, in quanto non è scontato che la successiva difesa del genitore si ponga in conflitto con il precedente incarico a favore del minore o presenti un oggetto affine, né che l'espletata assistenza del minore si contrapponesse ad entrambi i genitori del medesimo, con la conseguenza che potrebbero configurarsi situazioni in cui tutelare un genitore non violerebbe le regole comportamentali sancite nei commi precedenti dell'articolo in esame. Nonostante ciò, le superiori esigenze di garanzia dell'ambito familiare e soprattutto delle persone dei minori hanno evidentemente suggerito la massima prudenza in materia, anche a costo di pregiudicare l'interesse del professionista nelle ipotesi in cui, per la diversità dell'oggetto della controversie e dei soggetti concretamente coinvolti, non potrebbe verificarsi alcun pregiudizio per gli interessi in gioco e le persone coinvolte. Si pensi al caso dell'avvocato il quale, dopo aver rappresentato il minore in un procedimento volto a limitare la responsabilità genitoriale del padre, non potrà successivamente prendere le difese della madre nel processo in cui si chiedi di determinare il contributo al mantenimento del figlio a carico dell'altro genitore, senza che tra i due incarichi sussista alcun rapporto e senza che possa dunque ipotizzarsi pregiudizio di sorta derivante da simile comportamento dell'avvocato. Le conseguenze per la mancata osservanza della regola in questione sono particolarmente severe, essendo prevista per l'ipotesi considerata la sospensione dall'esercizio della professione da uno a tre anni.

Altro precetto che merita attenzione è contenuto nell'art. 56, dedicato specificamente all'ascolto del minore e considerato, nella Relazione illustrativa dell'attuale disciplina deontologica, "una delle novità più significative del nuovo codice"<sup>15</sup>. La disposizione è frutto di un articolato lavoro preparatorio, arricchito da dibattiti e proposte, avanzate in particolar modo dalle associazioni operanti nel settore familiare e minorile e scaturite dalle esigenze sopra ricordate, derivanti sia dagli impegni assunti in sede internazionale sia dalle intervenute prescrizioni

---

<sup>15</sup> **CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**, *Relazione illustrativa al Nuovo Codice deontologico forense*, in [www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/codice-deontologico-forense/articolo8605.html](http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/codice-deontologico-forense/articolo8605.html), p. 23.





legislative interne circa l'obbligo di ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano.

Al primo comma la norma prevede come principio generale il divieto per l'avvocato di ascoltare il minore senza il consenso dei soggetti, genitori o altri, che ne abbiano la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle ipotesi in cui sussista conflitto di interessi fra detti soggetti ed il minore stesso, come ad esempio può verificarsi in presenza di questioni di natura patrimoniale o nelle situazioni di maltrattamenti o violenze<sup>16</sup>, nei quali casi non opera dunque la regola che subordina l'ascolto del minore da parte del legale al previo assenso degli esercenti la responsabilità genitoriale sul medesimo. La Relazione illustrativa al nuovo Codice chiarisce che la disposizione in questione, sebbene possa

“apparire pleonastica perché, se non vi è conflitto di interessi, il figlio minore non ha rappresentanza e difesa autonoma nel e fuori dal processo (lo rappresentano i genitori o il tutore se quest'ultimi manchino o siano decaduti o sospesi dalla responsabilità genitoriale)”, tuttavia “essa tende a marcare e segnare comunque un confine e un'area di rispetto quando l'avvocato è chiamato ad occuparsi di questioni che coinvolgono la persona del minore; è evidentemente, ed a contrario, fatta salva però l'ipotesi in cui sussista conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra gli esercenti la responsabilità genitoriale ed il minore stesso: in tale ipotesi l'avvocato, che sia nominato curatore speciale del minore (ex art. 78 c.p.c.), che lo difenda nell'eventuale sede contenziosa (art. 86 c.p.c.), che lo assista in sede negoziale e contrattuale (art. 320 c.c. u.c.) – le funzioni di rappresentanza e di difesa, ancorché cumulabili nella stessa persona, sono diverse e restano sempre scindibili anche se le prassi applicative sono nel senso di nominare un avvocato che poi, di solito, si costituisce nel procedimento – potrà (rectius: dovrà) procedere all'ascolto del minore, se non contrario all'interesse di quest'ultimo, non necessitando ovviamente il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale che versi in conflitto di interessi (situazione la cui presenza dà luogo e giustifica il ricorso a quelle

---

<sup>16</sup> Ulteriori fattispecie nelle quali è possibile l'ascolto del minore senza bisogno del consenso di chi eserciti la responsabilità genitoriale sul medesimo riguardano l'avvocato nominato per la tutela dell'interessato nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adattabilità del minore in situazione di abbandono (art. 8 L. n. 184 del 1983) o per l'emanazione dei provvedimenti pre-adoptivi comprendenti la sospensione della responsabilità genitoriale e dell'esercizio delle funzioni di tutore o la nomina di tutore provvisorio (art. 10, secondo comma, L. n. 184 del 1983).



figure “esterne”) e lo stesso è a dirsi, o meglio a ripetersi, per il legale che sia nominato avvocato del minore”<sup>17</sup>.

È lasciata invece alla sensibilità e responsabilità dell’avvocato la valutazione circa le modalità concrete di realizzazione dell’ascolto del minore, anche in merito all’opportunità della presenza di un esperto, tenuto conto dell’età del soggetto e delle particolari circostanze del caso concreto.

Il secondo comma dell’art. 56 si occupa del rapporto fra avvocato e minore nell’ambito di controversie in materia familiare, come ad esempio le cause di separazione personale dei coniugi o di divorzio, o in materia minorile, quali le questioni attinenti alla sospensione o revoca della potestà genitoriale. In simili contesti il legale che assiste un genitore deve evitare “ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze” oggetto di causa, come potrebbe essere la questione dell’affidamento della prole. La disposizione appare quanto mai opportuna, visto che in precedenza

“il CNF aveva più volte provveduto a sanzionare i comportamenti di Avvocati che nelle controversie di tipo familiare avevano ricevuto, ascoltato, o si fossero intrattenuti con i figli minori, in colloqui riguardanti la causa, financo senza il consenso dell’altro genitore o del Collega avversario”<sup>18</sup>.

È stato in proposito osservato che la norma in questione

“mira certamente a evitare qualsivoglia condizionamento del minore, ma sicuramente è dettata anche dalla consapevolezza delle difficoltà, per chi non sia competente e preparato nella specialità della psicologia infantile e dell’età evolutiva, di comprendere quale sia la reale volontà del minore o quando invece prevalga il timore di deludere un genitore, o il desiderio di punirlo, o l’angoscia di patirne le reazioni”<sup>19</sup>.

Al terzo comma l’art. 56 disciplina la condotta che il legale deve tenere con il minore nel settore penale, prescrivendo che

---

<sup>17</sup> **CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**, *Relazione illustrativa al Nuovo Codice deontologico forense*, cit., pp. 23-24.

<sup>18</sup> **A. SUCCI**, *L’ascolto del minore*, cit., p. 45.

<sup>19</sup> **A. D’ADDESIO, G. MANFERTO**, *Il nuovo codice deontologico degli avvocati*, cit., p. 68.



“l’avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all’atto, fatto salvo l’obbligo della presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato”.

Si fa riferimento alle ipotesi in cui il minore rivesta la qualifica di imputato, parte lesa o testimone in un procedimento penale e debba pertanto essere ascoltato o assunto come informatore dal legale, operazioni nelle quali si deve tenere in considerazione la minore età del soggetto, ed adottare di conseguenza gli accorgimenti e le cautele specificate dalla riferita norma deontologica<sup>20</sup>.

Per la violazione delle condotte tipizzate dall’art. 56 e sin qui descritte è stabilita la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione da sei mesi ad un anno, previsione che dimostra ancora una volta il rigore approntato dall’ordinamento forense nella tutela dei minori, data la delicatezza della materia e gli interessi in gioco.

La garanzia offerta in materia minorile dagli artt. 56 e 68.5 viene integrata da ulteriori previsioni del nuovo Codice deontologico contenute nell’art. 57, relativo ai rapporti dell’avvocato con gli organi di informazione ed in generale all’attività di comunicazione da parte del medesimo.

Il primo comma di tale disposizione, riprendendo e specificando il monito generale rivolto all’avvocato dall’art. 18 di ispirare ad equilibrio e misura i rapporti con gli organi di informazione, dispone che

“l’avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa”.

Ma ciò che più interessa è il disposto contenuto nel comma successivo, introdotto in epoca posteriore all’approvazione del testo

---

<sup>20</sup> A. SUCCI, *L’ascolto del minore*, cit., p. 46, ritiene che nelle ipotesi da ultimo considerate “non si possa trattare l’imputato o il testimone minore come un adulto, essendo assolutamente necessario approcciarsi al suo ascolto attraverso un esperto, tenendo in debito conto che si tratta di soggetti sensibili che percepiscono forse più degli adulti l’imbarazzo, la reticenza ed i timori di chi si rivolge loro”.



originario, che impone all'avvocato, analogamente a quanto già previsto dal capoverso dell'art. 18, di assicurare in ogni caso l'anonimato dei minori nel fornire notizie o comunicazioni. Il mancato rispetto di tale norma di condotta è sanzionato ancora con la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, stavolta per un periodo da due a sei mesi (art. 57, terzo comma), ad ulteriore conferma dell'incisiva tutela che si è voluta assicurare ai minori all'interno dell'ordinamento forense.

Oltre alle norme considerate, specificamente dedicate alla materia familiare e minorile, il Codice contiene disposizioni relative a principi generali che risultano comunque rilevanti nell'ambito che interessa in questa sede.

Si tratta anzitutto dell'art. 1.2 sul ruolo dell'avvocato come garante dei diritti costituzionali, comunitari e della persona umana ("L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita") e degli artt. 9.1 ("L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza"), 14 ("L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza"), 15 ("L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente"), 26.1-2 ("1. L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. 2. L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze") sul dovere di competenza. Ma assumono rilievo anche l'art. 12 sul dovere di diligenza ("L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale"), l'art. 23.6 sul divieto di suggerire iniziative illegittime ("L'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti"), l'art. 50 sul dovere di verità ("1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. 2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che



sappia o apprenda essere falsi. 3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato. 4. L'avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. 5. L'avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato. 6. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto ..."), nonché gli artt. 13 ("L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali") e 28.1 ("È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato") sul dovere di segretezza e riservatezza<sup>21</sup>.

Meritano considerazione pure l'art. 41 sui rapporti con parte assistita da collega ("1. L'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. 2. L'avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi. 3. L'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze. 4. L'avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso ..."), l'art. 65.2 sulla necessità di menzionare alla controparte la facoltà di essere assistita da

---

<sup>21</sup> Si tenga tuttavia presente che "è consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato" (art. 28.4).



legale (“L’avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia”), l’art. 23.4 sul divieto di azioni inutilmente gravose (“L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose”), l’art. 66 sul divieto di inutile aggravio della situazione della controparte (“1. L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita ...”) e l’art. 55.9 sul dovere di informare i congiunti chiamati a testimoniare della facoltà di astensione (“Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta ad indagini della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verità”).

Al di là delle norme scritte, sulla base dei principi generali contenuti nel Codice e tenendo conto della peculiarità della materia, sono stati elaborati dei criteri di massima cui si ritiene che dovrebbe comunque ispirarsi il comportamento dell’avvocato che si occupa di diritto di famiglia e dei minori. In tale prospettiva viene generalmente sottolineato che nell’ambito considerato al legale si richiede in primo luogo di prestare paziente ascolto alla persona che a lui si rivolge per un problema di natura familiare, che di per sé comporta per l’interessato una profonda sofferenza.

Nonostante il doveroso atteggiamento di comprensione per la crisi vissuta dal soggetto, l’avvocato deve comunque riuscire a mantenere la dovuta obiettività per poter discernere le situazioni e le questioni suscettibili che non necessitano dell’intervento del magistrato per ottenere soluzione, evitando altresì il coinvolgimento personale e l’immedesimazione col proprio assistito. Deve considerare che l’avvocato nelle controversie di famiglia non svolge la funzione di tutore dei desideri e delle aspirazioni del proprio assistito ma, fermo restando il proprio ruolo di difensore della parte che rappresenta, esercita anche il ruolo di soggetto tenuto ad agevolare, per quanto possibile, la soluzione delle questioni, attraverso un comportamento ispirato a sensibilità e volto a smorzare piuttosto che amplificare ed esasperare i conflitti ed i contrasti esistenti<sup>22</sup>. Va da sé che in simile contesto il legale, oltre a non identificarsi

---

<sup>22</sup> F. CAIA, A.G. DIANA, V. PECORELLA, *Codice commentato della deontologia forense*, Utet, Torino, 2012, p. 327, *sub* art. 51, relativamente alla materia familiare parlano di “ruolo dell’Avvocato che non deve risolversi in quello di soggetto che alimenta la disputa. Il che ha modo di verificarsi già con il mantenimento di rapporti con controparte, i quali rimangono sorretti da una condizione di fondo caratterizzata da onestà e lealtà”.





con la parte che assiste, deve altresì evitare di considerare (e far considerare dal proprio cliente) l'altra parte come un nemico, da sconfiggere ed umiliare o addirittura annientare. È possibile ed anzi probabile che il cliente, ferito nel proprio intimo per la dolorosa situazione che attraversa nelle relazioni familiari, sia animato da sentimenti di rivalsa verso il coniuge, ma tali sentimenti, per quanto umanamente comprensibili sotto il profilo psicologico, non devono evidentemente condizionare le iniziative e le strategie processuali, cioè le scelte che spetta al legale operare. L'avvocato deve riuscire a valutare in maniera serena ed obiettiva, scevra dagli intenti vendicativi che possa eventualmente nutrire la parte, quali siano le decisioni ed i procedimenti che è davvero opportuno e necessario adottare ed intraprendere, senza farsi condizionare dai *desiderata* del cliente ma facendo prevalere considerazioni ispirate al bene della famiglia complessivamente considerata e dei minori in particolare rispetto alle egoistiche aspettative dell'assistito, avendo anche la forza di valutare l'opportunità di dissociarsi, ove necessario, dalla volontà del proprio assistito.

In definitiva, si può affermare che si richiede all'avvocato matrimonialista un atteggiamento professionale diverso da quello che ordinariamente caratterizza le vicende giudiziarie, ispirato alla logica dello scontro e della contrapposizione delle parti, laddove invece in materia familiare il professionista è chiamato piuttosto ad agevolare il superamento del conflitto e della crisi di coppia. Per realizzare o comunque perseguire simile obiettivo al legale non deve mancare la disponibilità al dialogo, sia con la controparte che con altre figure professionali che possano agevolare la composizione dei conflitti e l'adozione delle migliori soluzioni possibili per la gestione della crisi familiare. In ogni caso, l'avvocato deve avere la massima considerazione dei legami familiari e parentali, perseguendo l'intento di salvaguardarli piuttosto che distruggerli, come può avvenire ad esempio con false denunce di abusi sessuali, o con comportamenti ostruzionistici di un genitore rispetto all'esercizio da parte dell'altro del diritto di visita del figlio, tenendo presente la necessità di attribuire in ogni decisione ed iniziativa prioritaria rilevanza agli interessi ed alle esigenze della prole, anche a scapito dei desideri personali dell'assistito.

### 3 – Le norme deontologiche nell'ordinamento canonico



Anche nell'ordinamento canonico si rinvencono norme di natura deontologica che prescrivono regole di comportamento per l'avvocato.

Nel vigente Codice di Diritto canonico per la Chiesa latina<sup>23</sup> il can. 1481 al § 1 prescrive che

“la parte può liberamente costituirsi un avvocato e un procuratore; può tuttavia, oltre i casi stabiliti nei §§2 e 3, anche agire e rispondere personalmente, a meno che il giudice non abbia ritenuto necessaria l'assistenza di un procuratore o di un avvocato”<sup>24</sup>.

In linea di principio la difesa tecnica costituisce dunque una facoltà e non un obbligo nel processo canonico, ad eccezione del giudizio penale, nel quale “l'accusato deve sempre avere un avvocato, che si sia egli stesso costituito o assegnato a lui dal giudice” (can. 1481, § 2), e nel giudizio contenzioso in cui siano coinvolti minori o che verta su questioni attinenti al bene pubblico in cui, ad eccezione delle cause matrimoniali, il giudice deve costituire d'ufficio un difensore alla parte che non l'abbia (can. 1481, § 3). Per quanto interessa in questa sede, dunque, nel processo canonico la presenza dell'avvocato risulta obbligatoria quando si tratti di minori mentre di norma l'assistenza del legale è considerata di regola facoltativa nelle cause matrimoniali. In particolare poi, per quanto concerne il processo per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato il can. 1701, § 2, dispone che in tale ambito “non è ammesso un patrono, ma per la difficoltà del caso il Vescovo può permettere che l'oratore o la parte convenuta si avvalgano dell'opera di un legale”, mentre riguardo ai giudizi di nullità del vincolo l'art. 101 dell'Istruzione *Dignitas connubii*<sup>25</sup> stabilisce che

---

<sup>23</sup> Nel sistema delle fonti dell'ordinamento canonico, accanto al Codice di diritto canonico per la Chiesa latina, emanato il 25 gennaio 1983 con la costituzione apostolica *Sacrae disciplinae legis* in sostituzione del *Codex juris canonici* del 1917, esiste il *Codex canonum ecclesiarum orientalium*, promulgato il 18 ottobre 1990 con la costituzione apostolica *Sacri canones* e contenente la disciplina legislativa applicabile alle Chiese cattoliche di rito orientale. I cann. 1139–1148 del C.C.E.O. si occupano degli avvocati e procuratori, con prescrizioni analoghe a quelle del Codice per la Chiesa latina.

<sup>24</sup> Le citazioni del Codice di Diritto canonico per la Chiesa latina sono tratte dalla versione italiana dello stesso secondo il testo pubblicato nel sito [www.vatican.va](http://www.vatican.va/www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_it.html) ([www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic\\_index\\_it.html](http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_it.html)).

<sup>25</sup> Si tratta di un provvedimento, emanato in data 25 gennaio 2005 dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, concernente la disciplina da osservarsi nei Tribunali diocesani ed interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio. Sulla discussa natura ed efficacia di detta istruzione, anche per i riferimenti bibliografici, **M. CANONICO**, *Note di commento all'istruzione Dignitas connubii sul processo matrimoniale canonico*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 87-103; **ID.**, *L'Istruzione “Dignitas connubii” nel*



*“salvo partium iure sese personaliter defendendi, tribunali obligatio incumbit providendi ut uterque coniux sua iura auxilio personae competentis tueri valeat, potissimum si agatur de causis peculiaris difficultatis” ( § 1). Inoltre “si procuratoris vel advocati ministerium, iudicio praesidis, necessarium fuerit et pars intra terminum statutum non providerit, idem praeses eos, prouti casus ferat, nominet, tamdiu in munere mansuros quamdiu pars alios non constituerit” (art. 101, § 2)<sup>26</sup>.*

In definitiva, dunque, nelle cause di nullità matrimoniale l'assistenza tecnica non è di norma obbligatoria, ma è rimessa alla valutazione del tribunale e del presidente del collegio giudicante l'opportunità di richiedere la presenza del difensore in ragione delle particolari difficoltà che la causa presenti nel caso concreto.

Nell'Istruzione *Dignitas connubii* si prevede inoltre che *“si ambo coniuges nullitatis matrimonii declarationem petant, communem procuratorem*

---

*sistema delle fonti dell'ordinamento canonico, in AA. VV., “Iustitia et iudicium”. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, a cura di J. Kowal, J. Llobell, vol. III, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 1525-1540.*

<sup>26</sup> Nell'ordinamento canonico esiste ancora la distinzione fra la funzione difensiva, che compete all'avvocato, e quella di rappresentanza della parte, attribuita al procuratore. Dispone infatti il can. 1482 del Codice: “§1. Ognuno può costituirsi un solo procuratore, a questi non è consentito di farsi sostituire da un altro, a meno che non gliene sia stata data espressamente facoltà. §2. Che se tuttavia, suggerendolo una giusta causa, la stessa persona ne abbia costituito parecchi, questi siano designati in modo che tra di loro abbia luogo la prevenzione. §3. È possibile invece costituire più avvocati allo stesso tempo”. Negli stessi termini si esprime l'art. 103 dell'Istruzione *Dignitas connubii*, con l'aggiunta della precisazione secondo cui *“partes constituere possunt procuratorem ab avvocato distinctum”* ( § 1). L'articolo successivo specifica poi al § 2 che *“procuratoris est partem repraesentare, libellos aut recursus tribunali exhibere, eius notificationes recipere, atque partem de statu causae certiore facere; quae vero spectant ad defensionem semper advocato reservantur”*. **C. GULLO, A. GULLO, Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio, 3<sup>a</sup> ed., Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2009, pp. 54-55, rilevano in proposito che “il procuratore ha essenzialmente una funzione rappresentativa: “agisce” nel processo in nome della parte e per la parte. È in definitiva un “alter ego” della propria parte, nel cui nome e per conto della quale presenta scritti al tribunale, riceve notifiche ecc. L'avvocato ha viceversa funzione prevalentemente tecnica, di consiglio, studio ed elaborazione dei vari scritti, di difesa orale o scritta, di preparazione della prova. È un lavoro di consulenza giuridica particolarmente delicata. L'avvocato, infatti, nell'approccio col fedele che viene ad esporgli una vicenda per lui sempre dolorosa e fonte di sofferenza, deve rifuggire due estremi. Non deve essere rigorista, più realista del re, scoraggiante; in definitiva, non deve assumere una funzione che non è propria, non deve farsi giudice; nello stesso senso, non deve neppure essere “facilone”, non deve creare false illusioni; deve dire se esiste il “fumus” per fare una causa, ma deve essere anche chiaro sulle possibilità di esito favorevole, sui prevedibili tempi che saranno necessari per portarla a compimento, sui costi ecc.”.**



*vel advocatum sibi constituere possunt*" (art. 102), sebbene in realtà tale possibilità di mandato congiunto appaia in contrasto con la natura contenziosa che le norme del Codice conferiscono al processo di nullità matrimoniale.

Quanto alle norme di comportamento, si prevede in generale a carico di procuratori ed avvocati il divieto "di trarre dalla propria parte la lite con denaro, oppure di pattuire per sé un emolumento esagerato o pretendendo una parte della cosa che è oggetto del litigio" (can. 1488, § 1), a pena di ammenda, sospensione o addirittura cancellazione dall'albo in caso di recidiva. Le stesse sanzioni sono previste per i patroni "che, eludendo la legge, sottraggono ai tribunali competenti le cause perché siano definite da altri più favorevolmente" (can. 1488, § 2), mentre si dispone che "avvocati e procuratori che a causa di doni, promesse o per qualunque altro motivo abbiano tradito il loro ufficio, siano sospesi dall'esercizio del patrocinio e siano puniti con un'ammenda o con altre congrue pene" (can. 1489). V'è infine una norma di chiusura, che non contempla una condotta tipica e consente dunque la punizione di illeciti non specificamente determinati, secondo la quale "sia il procuratore sia l'avvocato possono essere rimossi dal giudice d'ufficio o ad istanza della parte con l'emanazione di un decreto, ciò tuttavia per una causa grave" (can. 1487).

Per quanto concerne in maniera specifica i processi di nullità matrimoniale nell'Istruzione *Dignitas connubii* sono contenute disposizioni speciali, nelle quali si prevede anzitutto l'obbligo di tutelare i diritti della parte ed osservare il segreto professionale: "*Advocatus et procurator pro munere suo tenentur tueri iura partis atque secretum officii servare*" (art. 104, § 1).

Si commina inoltre, a carico di avvocati e procuratori, il divieto di rinunciare al mandato, durante la pendenza della causa, senza giustificato motivo<sup>27</sup>; di pattuire un compenso eccessivo<sup>28</sup>; di venir meno ai propri

---

<sup>27</sup> C. GULLO, A. GULLO, *Prassi processuale nelle cause canoniche*, cit., p. 62, ritengono che "l'avvocato (il procuratore) non può indicare come motivo della rinuncia l'interruzione del rapporto fiduciario (ad es. dichiarare di essere stato ingannato dal cliente circa la vera versione dei fatti o circa la subornazione di qualche teste ecc.) perché questo pregiudicherebbe l'esito della causa e contraddirebbe dunque all'obbligo del segreto d'ufficio, che col mandato ha assunto (art. 104 § 1 Instr. "*Dignitas Connubii*")"; ma non si può neppur pretendere che l'avvocato (il procuratore) dica il falso o che si esponga ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno per "proteggere" un cliente che non merita di essere protetto. In questi casi, è opportuno che le motivazioni della rinuncia siano date per iscritto al cliente, invitandolo a revocare il mandato. Solo nel caso che il cliente rifiuti, l'avvocato (il procuratore) potrà produrre in Tribunale i motivi della



doveri professionali a causa di doni, promesse o qualsiasi altra causa; di sottrarre le cause ai tribunali competenti o agire in qualunque altro modo in frode alla legge (art. 110).

È ulteriormente contemplato il dovere dell'avvocato di prestare senza compenso la propria opera a favore dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio<sup>29</sup>.

Anche all'interno della *Dignitas connubii* ritroviamo una disposizione che, analogamente al can. 1487 del Codice sopra considerato, consente la repressione di condotte illecite non tipizzate. L'art. 111 dispone infatti che "*advocati et procuratores, qui contra sibi commissum munus deliquerint, puniantur ad normam iuris...*" (§ 1). Si aggiunge quindi che

*"si autem iidem impares officio ob imperitiam, amissam bonam famam, negligentiam vel abusus reperti fuerint, Episcopos Moderator vel coetus Episcoporum, mediis aptis adhibitis, provideat, non exclusa, si casus ferat, prohibitionem a patrocinio exercendo in suo tribunali"* (§ 2)<sup>30</sup>.

Va peraltro tenuto presente che gli avvocati e procuratori iscritti nell'Albo del Tribunale della Rota Romana<sup>31</sup> sono tenuti al rispetto sia

---

propria rinuncia". Ciò sulla base del dichiarato presupposto secondo cui "la rinuncia al mandato, per analogia con quanto stabilito ex can. 189 e per prassi (della Rota), per esser valida, deve essere accettata dalla parte" (*ibidem*).

<sup>28</sup> Va sottolineato che sia il can. 1488, § 1, del Codice, sia l'art. 110 della *Dignitas connubii* considerano sufficiente, per incorrere nella violazione del dovere deontologico, la pattuizione del compenso eccessivo, senza che sia necessaria l'effettiva percezione del compenso stesso. Ed entrambe le disposizioni richiamate comminano espressamente la nullità del patto avente l'oggetto indicato.

<sup>29</sup> L'art. 112, § 2, della *Dignitas connubii* dispone: "*Advocati in albo inscripti tenentur, de mandato Vicarii iudicialis, gratuitum patrocinium praebere iis quibus hoc beneficium tribunal concesserit ...*".

<sup>30</sup> C. GULLO, A. GULLO, *Prassi processuale nelle cause canoniche*, cit., p. 64, con riferimento alla possibilità di rimozione dell'avvocato o del procuratore dal proprio ufficio ritengono che "gravi cause sono certamente quelle che non permettono l'iscrizione nell'Albo degli avvocati (ad es. l'apostasia e la perdita della buona fama, l'inflizione di provvedimenti disciplinari e/o penali, la richiesta di Cancellazione dall'Albo), ma anche i comportamenti sistematicamente ostruzionistici, di intralcio della giustizia e disprezzo della legge, anche se – in questi ultimi casi – il giudice dovrà procedere con la massima sensibilità perché non si corra il rischio di confondere l'ostruzionismo dell'avvocato con l'arroganza del giudice e non si finisca per conculcare e distruggere il diritto di difesa della parte attraverso atteggiamenti intimidatori nei confronti del patrono".

<sup>31</sup> C. GULLO, A. GULLO, *Prassi processuale nelle cause canoniche*, cit., p. 55, precisano che nell'ordinamento canonico "la legge prevede tutta una serie di figure di avvocato. Ci sono gli *avvocati della Santa Sede* e cioè quelli scelti dalla S. Sede per difenderla sia all'interno, sia nel contenzioso davanti agli altri Stati e gli *avvocati della Curia Romana*,





delle norme canoniche comuni sia delle disposizioni specifiche che regolano l'attività di tale Tribunale Apostolico<sup>32</sup>. L'art. 49, § 1, delle

---

quelli cioè abilitati a difendere le cause amministrative davanti alla *Sectio Altera* del S.T. della Segnatura Apostolica (artt. 83-85 *Pastor Bonus*; M.P. *Iusti iudicis*). Ci sono gli *advocati rotali*, la cui nomina, disciplina e competenze viene regolata dalla legge particolare di quel Dicastero. I canoni 1481 e ss. (e similmente gli art. 101 e ss. Instr. "*Dignitas Connubii*") si occupano quindi per sé e direttamente solo degli avvocati che patrocinano davanti ai Tribunali inferiori "...", i quali non rientrano necessariamente nelle categorie sopra indicate ma possono essere iscritti nell'albo dei singoli tribunali locali, ricorrendo i requisiti prescritti dal can. 1483 del Codice ("Procuratore ed avvocato devono essere maggiorenni e di buona fama; l'avvocato deve inoltre essere cattolico, a meno che il Vescovo diocesano non permetta altrimenti, e dottore in diritto canonico, o in caso contrario veramente esperto, ed approvato dal Vescovo stesso") e dall'art. 105 dell'Istruzione *Dignitas connubii* ("§ 1. *Procurator et advocatus esse debent bonae famae; advocatus debet praeterea esse catholicus, nisi Episcopus Moderator aliter permittat, et doctor in iure canonico, vel alioquin vere peritus, et ab eodem Episcopo approbatus (cf. can. 1483). § 2. Qui diplomate Advocati Rotalis sunt ornati hac approbatione non indigent; Episcopus Moderator autem gravi de causa eos a patrocinio exercendo in suo tribunali prohibere potest; quo in casu datur recursus ad Signaturam Apostolicam. 3. Praeses ob peculiaria adiuncta ad casum uti procuratorem probare potest, qui in ipso territorio tribunalis non resideat*"). **M.F. POMPEDDA**, *Commento ai canoni 1417-1490*, in **AA. VV.**, *Commento al Codice di Diritto canonico*, a cura di P.V. Pinto, 2<sup>a</sup> ed., Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2001, p. 870, *sub* can. 1483, chiarisce che "mentre ordinariamente l'avvocato deve essere cattolico, tale requisito non è richiesto per il procuratore, in applicazione del principio generale posto nel can. 1476 (se parte nel processo canonico può essere anche un non battezzato, ugualmente deve dirsi di chi la parte impersona rappresentandola in giudizio). Per contro l'avvocato che non sia quanto meno esperto in diritto canonico non potrà adempiere adeguatamente al proprio incarico, in una causa regolata processualmente e nel merito dalle leggi della Chiesa".

<sup>32</sup> In virtù del principio sancito dall'art. 130 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, secondo cui "*Tribunal Rotae Romanae lege propria regitur*", per il Tribunale della Rota Romana dal 1° ottobre 1994 sono in vigore le *Normae Romanae Rotae Tribunalis* (A.A.S., vol. LXXXVI, 1994, n. 6, p. 508). Per commenti a tale speciale normativa, **AA. VV.**, *Le 'Normae' del Tribunale della Rota Romana*, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1997, con contributi di **M.F. POMPEDDA**, *Il tribunale della Rota Romana*, pp. 7-22; **S. KILLERMANN**, *La legislazione propria della Rota Romana prima delle norme vigenti*, pp. 23-45; **J. LLOBELL**, *Le norme della Rota Romana in rapporto alla vigente legislazione canonica: la 'matrimonializzazione' del processo. La tutela dell'ecosistema' processuale; il principio di legalità nell'esercizio della potestà legislativa*, pp. 47-92; **V. FAGIOLO**, *La figura ed i poteri del Decano*, pp. 93-102; **L. DE LUCA**, *La figura del Collegio dei Prelati Uditori ed i rapporti con il Decano*, pp. 103-112; **J.M. SERRANO RUIZ**, *Persone e uffici maggiori nel Tribunale: i Prelati Uditori, il Promotore di Giustizia ed il Difensore del vincolo*, pp. 113-138; **S. GHERRO**, *Qualche considerazione sull'avvocato rotale*, pp. 139-149; **R. FUNGHINI**, *La competenza del Tribunale della Rota Romana*, pp. 151-164; **C. GULLO, R. PALOMBI**, *La procedura presso il Tribunale della Rota Romana*, pp. 165-212; **T. MAURO**, *L'avvocatio causae*, pp. 213-222; **S. BERLINGÒ**, *La perenzione, deserzione e rinuncia delle cause in Rota e la loro riassunzione. Un'applicazione al processo dell'economia canonica*, pp. 223-240;





*Normae Romanae Rotae Tribunalis* prescrive infatti che “*procuratores et advocati in causis agendis coram Romana Rota tenentur servare tum communes leges canonicas tum normas eiusdem Tribunalis*”.

Sul piano deontologico il paragrafo successivo del medesimo art. 49 dispone che “*procuratorum advocatorumque emolumenta non alia admittantur, quam quae sunt probata*”. In sostanza, nella normativa speciale si ribadisce il principio già contenuto nella legislazione generale che vieta al patrono di percepire, o anche solo pattuire, compensi esagerati per la propria opera professionale.

Altra disposizione all'interno della normativa in esame che stabilisce regole di comportamento per il patrono è contenuta nel § 3 dell'art. 49, secondo cui “*firmiter praescripto art. 22, procuratores et advocati qui officio defuerint, a Collegio Rotali poterunt reprehensionis nota inuri, suspendi, vel etiam ex Albo expungi, auditis tamen tribus ex senioribus Advocatis*”. Si prevede dunque l'assoggettamento al potere disciplinare del Collegio degli Uditori di Rota, ovvero l'insieme dei Giudici rotali, per il patrono che venga meno al proprio dovere professionale, ed anche per la violazione di disposizioni del Codice o della normativa speciale per la Rota Romana, tenendo tuttavia presente che il Collegio degli Uditori di Rota, pur potendo decidere direttamente, può anche stabilire di demandare la questione al vaglio del Tribunale della Segnatura Apostolica. Infatti l'art. 22 delle *Normae Romanae Rotae Tribunalis* prevede che

*“ad continendos in officio advocatos aut procuratores, qui praescripta Codicis aut Rotae Romanae Normarum transgredi insimulentur, Collegium Rotale rem remittere poterit Signaturae Apostolicae ad normam art. 124, 1° Const. Apost. Pastor bonus, aut iuxta art. 49, § 3 procedere”.*

---

**S. VILLEGGIANTE**, *Le questioni incidentali presso il Tribunale della Rota Romana*, pp. 241-247; **A. STANKIEWICZ**, *Le impugnazioni delle decisioni rotali*, pp. 249-269. Ulteriori commenti sono contenuti in *Quaderni Studio rotale*, VIII, Libreria Leoniana, Roma, 1996, ad opera di **M.F. POMPEDDA**, *Nuove Norme: tradizione e rinnovamento*, pp. 7-11; **J.M. SERRANO RUIZ**, *Attuazione dei principi ispiratori del Codice di Diritto canonico nelle nuove Norme rotali*, pp. 13-30; **A. STANKIEWICZ**, *Rilievi procedurali nel nuovo “Ordo iudiciarius” della Rota Romana*, pp. 31-49. Quest'ultimo contributo appare pubblicato anche in *Ius Ecclesiae*, vol. VII, 1995, pp. 65-87. Si segnala altresì **M. CANONICO**, *Le nuove norme del Tribunale della Rota Romana a confronto con la disciplina anteriore*, in *Dir. famiglia*, 1995, pp. 800-842; **J. LLOBELL**, *Il diritto alla tutela giudiziale e i ricorsi avverso la reiezione del libello di domanda. A proposito dell'art. 51 delle Norme della Rota Romana*, in **AA. VV.**, *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di G. Boni, E. Camassa, P. Cavana, P. Lillo, V. Turchi, vol. I, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 419-440.



Risulta dunque espressamente prevista sia la potestà disciplinare del Collegio rotale per le violazioni deontologiche compiute dai patroni iscritti nell'Albo della Rota Romana, sia la facoltà del medesimo Collegio di demandare l'esercizio di tale potestà alla Segnatura Apostolica.

In definitiva si può constatare come anche l'ordinamento canonico abbia adottato un adeguato sistema di regole deontologiche, articolato su vari livelli, per assicurare la corretta condotta di procuratori ed avvocati, a specifica tutela dei soggetti assistiti e, più in generale, a garanzia del buon andamento del processo.